

**VISTA** la legge 20 maggio 1985, n. 222, *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”*, ed in particolare gli articoli 47 e 48, come modificati dagli articoli 7 ed 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 recante *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”* in fase di conversione, per i quali le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate anche per interventi straordinari di *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*

**VISTO** in particolare il terzo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall’articolo 8 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105 per effetto del quale, in sede di prima applicazione, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio, entro il 15 settembre, i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”*;

**VISTO** l’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 secondo cui *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”* ed il successivo comma 2 secondo cui *“l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*;

**VISTO** in particolare il comma 1, dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati per il quale *“le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”* ed il successivo comma 3 per effetto del quale *“la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario”*;

**CONSIDERATO** che per effetto del sopra richiamato articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 con il presente decreto devono essere individuate le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia;

**RITENUTO** di individuare nel Ministero della salute e nel Ministero dell'interno le amministrazioni statali competenti per gli interventi di “*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”;

**RITENUTO** opportuno ricorrere a criteri di contenimento delle spese generali e di amministrazione dei progetti, in modo da destinare le risorse dell'otto per mille dell'Irpef alle attività strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché di introdurre criteri di pregio della proposta progettuale e di priorità per eventuali *ex aequo*, che possano premiare la migliore qualità progettuale ovvero possano aiutare ad ampliare la platea dei beneficiari e salvaguardare l'integrità progettuale complessiva;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2022, con il quale Carlo Deodato è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

## **D E C R E T A**

### **ART. 1**

#### **(Requisiti soggettivi e criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alla tipologia “*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”)**

1. Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota Irpef otto per mille destinata alla tipologia di interventi “*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*”, i potenziali beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76, che non abbiano presentato domande per altre tipologie di intervento, possono proporre la candidatura entro il termine perentorio del 31 ottobre 2023, utilizzando esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <http://www.governo.it>.
2. Per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, in aggiunta ai requisiti soggettivi di cui al precedente comma 1, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
  - a) essere in possesso della qualifica di ETS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti, in modalità residenziale o semiresidenziale, nella cura e riabilitazione delle persone con tossicodipendenze e/o altre dipendenze patologiche ed avere ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento dalle Regioni o dalle Province Autonome;
  - b) i soggetti richiedenti devono dimostrare un'esperienza di almeno 3 (tre) anni nel settore delle dipendenze patologiche e possono partecipare in forma singola o associate in ATS purché tutti i membri del raggruppamento siano in possesso dei requisiti di cui sopra.
3. Può essere presentato e ammesso a finanziamento un solo progetto per singolo beneficiario. Nel caso di presentazione di un numero superiore di domande, sarà ammesso a valutazione il progetto avente il minore importo richiesto.
4. I progetti di importo superiore a un milione di euro devono essere articolati per lotti funzionali e funzionanti.

5. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale, la quota attribuita alla tipologia di interventi "*recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche*" è divisa in tre parti, di pari importo, in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), del Centro ed isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia, Sardegna), e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria). Se gli interventi ammessi a contributo per uno o più aree geografiche non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre aree geografiche.
6. Sono ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza della somma resa disponibile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i soli progetti che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento espresso dalla competente commissione tecnica che tenga conto della straordinarietà e della qualità della proposta progettuale, dell'esigenza di concentrazione degli interventi e della rilevanza, ovvero che abbiano ottenuto un punteggio minimo non inferiore a 60/100.
7. I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere inseriti, a cura del beneficiario, nella banca dati [ottopermille.governo.it](http://ottopermille.governo.it).
8. Il beneficiario dovrà presentare, contestualmente all'accettazione del finanziamento, un contratto autonomo di garanzia, per l'intero importo ammesso, a prima richiesta con durata fino ad approvazione della rendicontazione finale.

## ART. 2

### (Interventi ammessi)

1. Possono essere ammessi al beneficio gli interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche, nonché del loro inserimento o reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere a carico della finanza pubblica. I progetti presentati devono rientrare all'interno delle seguenti tipologie di interventi ammessi:
  - a) accompagnamenti territoriali;
  - b) sostegno allo studio e spese scolastiche;
  - c) consulenze psichiatriche e neuropsichiatriche;
  - d) formazione professionalizzante;
  - e) tirocini, borse lavoro, inserimenti lavorativi con eventuale accompagnamento;
  - f) sostegno e consulenza alle famiglie;
  - g) costi assicurativi e generali per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e azioni di giustizia riparativa;
  - h) attività sportive, culturali e ricreative finalizzate all'accrescimento dell'autostima e potenziamento delle skill relazionali e socializzanti;

- i) attività di studio e ricerca finalizzate al miglioramento delle attività riabilitative in termini di qualità, efficienza ed efficacia.
- 2. Sono altresì finanziabili interventi di tipo strutturale, fermo restando la cantierabilità delle opere da realizzare, da eseguirsi necessariamente entro il termine del progetto, quali:
  - a) ristrutturazioni ordinarie e straordinarie di edifici adibiti alle attività di Comunità Terapeutica, compresi interventi di efficientamento energetico;
  - b) realizzazione di laboratori adibiti a formazione professionalizzante e/o attività ludico ricreative;
  - c) acquisto di arredi e attrezzature da utilizzare per le attività ricettive e dei laboratori.
- 3. I beneficiari possono presentare progetti che comprendono attività ambulatoriali purché condotte in modalità integrata con le proprie strutture residenziali e semiresidenziali e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie a carico della finanza pubblica.
- 4. I beneficiari non possono chiedere contributi o corrispettivi, o altri compensi comunque denominati, agli utenti per l'erogazione dei servizi ammessi a finanziamento.

ART. 3

**(Parametri di valutazione delle istanze)**

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”* ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2023, sono così definiti:

<b>Parametri</b>		<b>Punti</b>
a)	Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei soggetti destinatari dell'intervento.	fino a 30
b)	Grado di attitudine dell'intervento a favorire il processo terapeutico e di recupero socio-abilitativo e occupazionale dei soggetti destinatari, nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorirne l'inserimento o il reinserimento lavorativo.	fino a 30
c)	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare.	fino a 35
d)	Presenza di partenariati con altri soggetti pubblici o privati.	fino a 5

2. Possono essere ammessi al finanziamento i soli importi dei lavori e/o servizi strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andrà aggiunta l'Iva ed un importo, nel limite del 7 (sette) per cento, per la voce spese/costi di amministrazione. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia di intervento, carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato

ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro c) della tabella di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In caso di ulteriore parità, si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

#### ART. 4

##### **(Istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio per la tipologia di interventi "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche")**

1. Con successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la Commissione valutativa e di monitoraggio per gli interventi di *"recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche"*.
2. La Commissione è composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da due rappresentanti del Ministero dell'interno. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero della salute oppure del Ministero dell'interno.
4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Alla Commissione sono attribuite le competenze proprie delle Commissioni tecniche di valutazione e delle Commissioni tecniche di monitoraggio dell'otto per mille, di cui agli articoli 5, 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

#### ART. 5

##### **(Responsabile del procedimento)**

1. È individuato quale responsabile del procedimento il Cons. Tiziano Labriola del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, cui sono demandati tutti gli adempimenti e gli atti connessi allo svolgimento della procedura di cui trattasi in conformità agli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 6

##### **(Pubblicità)**

1. Il presente Decreto è pubblicato on line su [www.governo.it](http://www.governo.it). I termini per proporre ricorso decorrono dalla data di pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 11 settembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
CARLO DEODATO